

Testo a fronte

Art. 51 della l.r. 3/1994- Vigilanza venatoria	Testo coordinato
<p>1. Alla vigilanza sull'applicazione della presente legge nonché della legge 11 febbraio 1992, n. 157 provvedono:</p> <p>a) gli agenti appartenenti ai servizi di polizia provinciale e le guardie venatorie dipendenti dalla Regione;</p> <p>b) le guardie, i sottoufficiali e gli ufficiali dei Carabinieri Forestali;</p> <p>c) le guardie addette alla vigilanza dei parchi regionali e nazionali;</p> <p>d) gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria;</p> <p>e) il personale appartenente ai corpi di polizia municipale, le guardie giurate e le guardie forestali e campestri delle unioni dei comuni subentrate alle comunità montane ai sensi della legge regionale 26 giugno 2008, n. 37 (Riordino delle Comunità montane) e della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali) (209);</p> <p>f) le guardie venatorie volontarie convenzionate di cui all'articolo 52 e le guardie ambientali volontarie di cui alla l.r. 30/2015 purché in possesso dell'attestato di cui all'articolo 52;</p> <p>g) le guardie private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza purché adeguatamente preparate sulla normativa di riferimento.</p> <p>h) Abrogata. (100)</p> <p>2. I soggetti di cui al 1° comma non possono esercitare la caccia durante l'espletamento delle loro funzioni e nell'ambito del territorio in cui svolgono prevalentemente il servizio di vigilanza venatoria, fatto salvo le guardie private di cui alla lettera g) in possesso di specifica autorizzazione dell'azienda.</p> <p>3. Alle guardie venatorie volontarie di cui alla lettera f) l'esercizio venatorio è vietato soltanto durante l'espletamento delle loro funzioni. Fatta eccezione per gli interventi di cui all' articolo 37 , durante lo svolgimento del</p>	<p>1. Alla vigilanza sull'applicazione della presente legge nonché della legge 11 febbraio 1992, n. 157 provvedono:</p> <p>a) gli agenti appartenenti ai servizi di polizia provinciale e le guardie venatorie dipendenti dalla Regione;</p> <p>b) le guardie, i sottoufficiali e gli ufficiali dei Carabinieri Forestali;</p> <p>c) le guardie addette alla vigilanza dei parchi regionali e nazionali;</p> <p>d) gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria;</p> <p>e) il personale appartenente ai corpi di polizia municipale, le guardie giurate e le guardie forestali e campestri delle unioni dei comuni subentrate alle comunità montane ai sensi della legge regionale 26 giugno 2008, n. 37 (Riordino delle Comunità montane) e della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali) (209);</p> <p>f) le guardie venatorie volontarie convenzionate di cui all'articolo 52 e le guardie ambientali volontarie di cui alla l.r. 30/2015 purché in possesso dell'attestato di cui all'articolo 52;</p> <p>g) le guardie private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza purché adeguatamente preparate sulla normativa di riferimento.</p> <p>h) Abrogata. (100)</p> <p>2. I soggetti di cui al 1° comma non possono esercitare la caccia durante l'espletamento delle loro funzioni e nell'ambito del territorio in cui svolgono prevalentemente il servizio di vigilanza venatoria, fatto salvo le guardie private di cui alla lettera g) in possesso di specifica autorizzazione dell'azienda.</p> <p>3. Alle guardie venatorie volontarie di cui alla lettera f) l'esercizio venatorio è vietato soltanto durante l'espletamento delle loro funzioni. Fatta eccezione per gli interventi di cui all' articolo 37 , durante lo svolgimento del</p>

<p>loro servizio, alle stesse è vietato l'impiego dei mezzi di cui all' articolo 31</p> <p>4. La polizia provinciale e la polizia della Città metropolitana di Firenze coordinano (259) l'attività delle guardie volontarie di cui al comma 1, lettera f).</p>	<p>loro servizio, alle stesse è vietato l'impiego dei mezzi di cui all' articolo 31</p> <p>4. La polizia provinciale e la polizia della Città metropolitana di Firenze coordinano (259) l'attività delle guardie volontarie di cui al comma 1, lettera f).</p>
--	--